



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. A2410 del 23/03/2011

Proposta n. 954 del 20/01/2011

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12. Impegno di spesa di € 25.000,00. Capitolo B11551. Esercizio finanziario 2011.

Proponente:

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Dipartimento Economico e Occupazionale:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria		_____
Dir. Reg. Bilancio, Ragioneria, Fin. e Trib.	M. MARAFINI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

REGIONE LAZIO

N. del

Proposta n. 954 del 20/01/2011

Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Beneficiario
	Mov.		Accertamento			
1	I	B11551/000	/0/000		25.000,00	A.R.S.I.A.L.

OGGETTO: Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12. Impegno di spesa di €25.000,00. Capitolo B11551. Esercizio finanziario 2011.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disciplina della riproduzione animale”, in particolare l’articolo 5, comma 1, che stabilisce le condizioni che devono soddisfare i soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)”, e successive modifiche ed integrazioni, che, all’articolo 1, comma 3, definisce l’Agenzia ente di diritto pubblico strumentale della Regione, che “esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici e delle direttive della Giunta Regionale ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla legge regionale n.15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, mentre all’articolo 2, comma 3, lett. d), prevede che la medesima Agenzia possa svolgere ulteriori incarichi nell’ambito della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, e successive modifiche ed integrazioni, che all’articolo 6 affida all’ARSIAL l’attuazione dei programmi operativi annuali;

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, recante: “*Interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico*”, che, al comma 1, prevede che la Regione debba favorire la variabilità genetica delle specie e razze di interesse zootecnico iscritte al registro anagrafico di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.30 (Disciplina della riproduzione animale) e successive modifiche e incentiva il miglioramento genetico delle razze e specie per le quali è istituito il libro genealogico ai sensi della medesima legge”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

CONSIDERATA l'importanza, nell'ambito delle specie e razze di interesse zootecnico, dell'impiego di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, al fine di incrementare l'attività di miglioramento del patrimonio genetico e morfologico-funzionale delle specie e razze degli animali d'allevamento, con particolare riguardo alle razze autoctone tutelate ai sensi della legge regionale n. 15/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2002) <<Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30". Indicazioni operative di competenza regionale>>, con la quale è stato approvato il *documento* dal titolo: "Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 224 al Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 dicembre 2010;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 225 al Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 dicembre 2011, da cui risulta che sul capitolo B11551 è stata stanziata, per l'esercizio 2011, la somma di euro **50.000,00**;

CONSIDERATO che la sopra citata legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, all'articolo 7 "*Limiti agli impegni di spesa*", comma 3, dispone che "*Per le restanti spese, fino alla data del 30 giugno 2011 la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 50 per cento dello stanziamento annuo*";

RITENUTO opportuno, al fine di dare attuazione ai sopra richiamati interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, impegnare a favore dell'ARSIAL l'importo di **€25.000,00**;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

di impegnare la somma di **€ 25.000,00** in favore dell'ARSIAL, con imputazione sul capitolo B11551 del bilancio regionale esercizio finanziario 2011, nell'ambito degli interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, di cui alla L.R. 13-02-2009, n. 1 – articolo 12, nonché di affidare alla medesima Agenzia l'incarico di provvedere alla liquidazione delle spettanze ai singoli beneficiari.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli